

© Consiglio d'Europa / Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 2012.

Le lingue ufficiali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono il francese e l'inglese. La presente traduzione non vincola la Corte.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2012.

The official languages of the European Court of Human Rights are English and French. This translation does not bind the Court.

© Conseil de l'Europe/Cour européenne des droits de l'homme, 2012.

Les langues officielles de la Cour européenne des droits de l'homme sont le français et l'anglais. La présente traduction ne lie pas la Cour.

Scheda tematica – Omosessualità (aspetti penali)

ottobre 2012

Questa scheda non è vincolante per la Corte e non è esaustiva

## Omosessualità (aspetti penali)

### Qualificazione come reato delle relazioni omosessuali in generale

#### **Dudgeon c. Regno Unito**

22.10.1981

La legislazione in vigore nell'Irlanda del Nord prevedeva come reato le relazioni omosessuali tra uomini. Il ricorrente, che era omosessuale, lamentava di avere provato sentimenti di paura, sofferenza e angoscia a causa della mera esistenza delle norme in questione, temendo anche di potere essere oggetto di molestie e ricatti. Egli lamentava altresì di essere stato indagato per determinate attività omosessuali.

Secondo la Corte, le restrizioni imposte al sig. Dudgeon, per la loro ampiezza e il loro carattere assoluto, indipendentemente dalla gravità delle pene previste, non erano proporzionate agli scopi perseguiti e, segnatamente, alla tutela "dei diritti e delle libertà altrui" e alla tutela "della morale".

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

#### **Norris c. Irlanda**

26.10.1988

La legislazione in vigore in Irlanda prevedeva come reato le relazioni omosessuali tra uomini. Il ricorrente, che era omosessuale, lamentava l'esistenza di detta legislazione che, a suo parere, comportava un'ingerenza eccessiva nel suo diritto al rispetto della vita privata – ivi compresa la sua vita sessuale.

Secondo la Corte non era possibile sostenere che in Irlanda fosse necessario prevedere come reati gli atti omosessuali a causa di una "esigenza sociale imperativa". In particolare, anche se il compimento di tali atti poteva turbare, offendere o disturbare chi considerava immorale l'omosessualità, ciò non poteva di per sé autorizzare il ricorso a sanzioni penali, ove si fosse trattato di adulti consenzienti.

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata).

#### **Modinos c. Cipro**

22.04.1993

Il ricorrente, un omosessuale che aveva una relazione con un altro uomo adulto, era presidente del "Movimento di liberazione degli omosessuali di Cipro". Egli affermava che

le norme che contemplavano determinati atti omosessuali come reati erano per lui fonte di grande tensione, apprensione e paura, perché temeva azioni giudiziarie.

Secondo la Corte, l'esistenza di tale legislazione ha avuto un effetto negativo, di natura permanente e diretta, sulla vita privata del ricorrente. Alla luce delle sentenze sopra citate della Corte, le autorità cipriote non hanno neppure tentato di affermare che la legislazione in questione fosse dettata da una «esigenza sociale imperativa».

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata).

#### **A.D.T. c. Regno Unito (n. 35765/97)**

31.07.2000

Il ricorrente sosteneva, in via principale, che il procedimento e la condanna nei suoi confronti per avere partecipato ad atti sessuali commessi in privato, nella sua abitazione, con uno o più adulti consenzienti di sesso maschile, costituissero un'ingerenza nella sua vita privata.

Secondo la Corte, gli atti in questione avevano carattere esclusivamente privato e pertanto il margine di apprezzamento dello Stato convenuto era limitato. La Corte non ha ravvisato alcuna "esigenza sociale imperativa" che potesse giustificare la legislazione in questione o la sua applicazione nel procedimento contro il ricorrente.

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata).

## Qualificazione come reato delle relazioni omosessuali tra un adulto e un adolescente; età del consenso

---

#### **L. e V. c. Austria (n. 39392/98 e 39829/98) e S.L. c. Austria (n. 45330/99)**

09.01.2003

I ricorrenti venivano condannati penalmente per avere avuto relazioni omosessuali con ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La legge austriaca prevedeva come reato le relazioni omosessuali tra uomini adulti e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, ma non quelle tra uomini adulti e ragazze tra i 14 e i 18 anni di età.

Secondo la Corte non sussisteva una giustificazione sufficiente per la disparità di trattamento lamentata.

Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

#### **B.B. c. Regno Unito (n. 53760/00)**

10.02.2004

Il ricorrente veniva condannato penalmente per avere avuto relazioni omosessuali con un adolescente di 16 anni. La legislazione in vigore all'epoca (1998-1999) prevedeva come reato i rapporti omosessuali con uomini di età inferiore ai 18 anni, mentre fissava l'età del consenso per le relazioni eterosessuali a 16 anni.

Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Si veda altresì *Sutherland c. Regno Unito* del 27.03.2001, cancellazione dal ruolo dopo che la legislazione ha equiparato l'età del consenso per gli omosessuali a quella degli eterosessuali).

#### **Fernando dos Santos Couto c. Portogallo**

21.09.2010

Il ricorrente veniva condannato alla pena detentiva di un anno e sei mesi, con la sospensione condizionale, per avere commesso due reati consistenti in atti omosessuali con adolescenti. La legge punisce la commissione di atti omosessuali con adolescenti per il semplice fatto di praticarli. La legge punisce gli atti eterosessuali con adolescenti solo in caso di abusi dell'inesperienza dell'adolescente.

Non violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

---